

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE

Sentenza 16 settembre 2014 - 4 febbraio 2015, n. 5315

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere -
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C.G. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 383/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA
Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità.

Udito il difensore Avv. Bellisario Giovanni.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza 27.3.2013, la corte di appello di Lecce, in riforma della
sentenza 19.9.2011 del tribunale di Lecce, sezione di Maglie, ha
assolto M.C.G. dal reato di violazione di domicilio, limitatamente al
fatto avvenuto il (OMISSIS), perchè il fatto non sussiste; ha ridotto la
pena, confermando la concessione delle attenuanti generiche, a un
mese di reclusione, convertita nella multa di Euro 1.140, pena che era
stata inflitta per il medesimo reato commesso il (OMISSIS); ha
concesso il beneficio ex art. 175 c.p.; ha confermato le statuizioni
civili. Nell'interesse del M. è stato presentato ricorso per i seguenti

motivi:

1. vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo dato alla doglianza concernente l'omissione dell'istanza punitiva nell'atto di querela.
2. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prova: la corte ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della moglie separata B. A., ritenendole coerenti e suffragate da quelle del carabiniere R., ma non ha tenuto conto che proprio dalla testimonianza della donna risulta che il M. era stato invitato ad uscire dall'abitazione - in cui era entrato consensualmente per prelevare i figli - non per la sua arbitraria permanenza, ma per il "fastidio" che le aveva procurato il rifiuto dell'ex marito di versare denaro alla domestica; per il medesimo fastidio aveva rifiutato di consegnare i figli. Le affermazioni del carabiniere R. intervenuto su richiesta della B., sulla ulteriore permanenza del M., che stava parlando al telefono con il proprio difensore ("Non ne voleva sapere Non dava retta neanche a me") sono generiche e non danno modo di capire se l'imputato rifiutasse di allontanarsi o se tentasse di ottenere una giustificazione al rifiuto della donna di consegnare i figli, giustificazione che neanche con l'intervento dei carabinieri aveva ottenuto;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle ipotesi ex artt. 47 e 59 c.p.: le emergenze processuali dimostrano l'assenza dell'elemento psicologico del reato, posto che il processo volitivo risulta inficiato da una difettosa percezione della realtà: Nel caso di specie risulta che il M. non intendesse trattenersi nell'abitazione, ma intendesse attendere e sollecitare la consegna dei figli, ritenendo suo diritto tale consegna a fronte del polemico e pretestuoso rifiuto della madre; tale argomentazione è confermata dalla circostanza che il M., ottenuta la consegna dei minori, si è immediatamente adeguato all'invito del carabiniere ad allontanarsi.

Il ricorso non merita accoglimento.

La doglianza relativa alla ritualità della querela è manifestamente infondata, in quanto nell'atto acquisito nel corso del giudizio di primo grado è contenuta l'inequivoca istanza di esercitare l'azione penale.

Infatti la B., quale "vittima di violazione di domicilio", afferma che la querela è presentata "nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti".

I motivi concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto sono infondati, in quanto, da un lato, mancano di specificità (per genericità e indeterminatezza, nonchè per reiterazione di censure già formulate nei confronti della decisione del giudice di primo grado, determinando un irrituale regredire dello svolgimento del processo); dall'altro, contengono argomenti che propongono una serie di critiche a valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, idonei a infrangere la lineare razionalità della decisione impugnata.

La struttura della motivazione della sentenza impugnata ha una chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale, incentrata sulle dichiarazioni della donna e del carabiniere R.C. e dello stesso M.. Le censure sulla forza persuasiva delle dichiarazioni della B. si pongono in inefficace contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui questa fonte conoscitiva non presenta un'affidabilità ridotta, bisognevole di rafforzamento per raggiungere un'adequata capacità persuasiva. La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonchè sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall'assenza di risultanze processuali incompatibili, caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità. Questo controllo è stato effettuato in maniera esaustiva dalla corte di merito, che, alla stregua del suindicato materiale probatorio, ha razionalmente e insindacabilmente ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato: questi, entrato nell'abitazione della ex moglie con il suo consenso, a seguito di un contrasto di opinioni insorto con la medesima, si è ivi trattenuto, sia pure per un breve arco di tempo, nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi. Lo stesso brigadiere R., intervenuto su richiesta della donna, ha rilevato questa evidente volontà del M., di rimanere nel giardino della dimora contro

la più volte manifestata volontà della B., titolare del diritto di esclusione dall'abitazione familiare anche nei confronti del marito separato.

Il successivo allontanamento, necessariamente determinato dall'intervento coercitivo della polizia giudiziaria, non incide sulla rilevanza penale del comportamento del M. e della sua cosciente e volontaria decisione di sopraffare la volontà della donna. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2015